



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Regolamento Comunale

di

Polizia Mortuaria

- Approvato dal Consiglio Comunale con atto n.63 del 21/12/2020

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 competenze – facoltà di disposizione della salma
- Art.3 responsabilità
- Art.4 servizi gratuiti
- Art.5 atti a disposizione del pubblico
- Art.6 depositi in osservazione- obitori – sale autoptiche – sale commiato

TITOLO II FERETRI

- Art.7 deposizione salma nel feretro – piastrina di riconoscimento
- Art.8 verifica e chiusura feretri – riconoscimento
- Art.9 feretri per inumazione – tumulazione – cremazione – e per trasporti
- Art.10 fornitura gratuita di feretri

TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 11 attività funebre
- Art.12 norme generali del trasporto – trasporto cadaveri a seguito di morte accidentale
- Art. 13 orario dei trasporti e modalità
- Art. 14 trasporti funebri istituzionali

TITOLO IV CIMITERI

- Art. 16 elenco cimiteri
- Art. 17 disposizioni generali - vigilanza
- Art. 18 reparti speciali nel cimitero
- Art. 19 ammissione al cimitero - prestito
- Art. 20 ammissione nei cimiteri di frazione

TITOLO V PIANO CIMITERIALE E PIANI REGOLATORI

- Art. 21 Disposizioni generali
- Art. 22 piano regolatore
- Art. 23 soppressione cimiteri

TITOLO VI OPERAZIONI CIMITERIALI

- Art. 24 Inumazione – tumulazione
- Art. 25 cippo
- Art. 26 tumulazione – deposito provvisorio
- Art. 27 cellette ossario- ossario e cinerario comune
- Art. 28 esumazioni ordinarie
- Art. 29 avviso di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 30 esumazioni straordinarie
- Art. 31 estumulazioni
- Art. 32 Raccolta ossa
- Art. 33 cremazione d'ufficio
- Art. 34 oggetti da recuperare
- Art. 35 disponibilità materiali
- Art. 36 cremazione

Art. 37 affidamento ceneri

Art. 38 dispersione ceneri

TITOLO VI POLIZIA NEI CIMITERI

Art. 39 orario

Art. 40 disciplina d'ingresso

Art.41 divieti speciali

Art. 42 riti funebri

Art. 43 epigrafi – ornamenti sulle tombe e nei campi comuni

Art. 44 fiori - piante - materiali ornamentali

TITOLO VII CONCESSIONI

Art. 45 regole generali

Art. 46 sepolture private - cappelle di famiglia – lampade votive

Art. 47 durata delle concessioni - scadenza

Art. 48 concessioni perpetue

Art. 49 modalità di concessione

Art. 50 ammissione in sepolture di famiglia - Benemeriti

Art. 51 manutenzioni

Art. 52 costruzione opera

TITOLO VIII SEPOLTURE DI FAMIGLIA

Art. 53 tombe di famiglia – trasmissione diritto d'uso – tomba ereditaria – divisioni – subentri – rinunce

Art. 54 rinuncia a concessione di aree libere

Art. 55 rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Art. 56 rinuncia alla concessione di sepoltura realizzate dal comune

TITOLO IX REVOCA DECADENZA ESTINZIONE

Art. 57 revoca

Art. 58 decadenza

Art. 59 estinzione

TITOLO X LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 60 autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art.61 introduzione e deposito materiali

TITOLO XI PRESCRIZIONI

Art. 62 obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Art. 63 assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri e benemeriti

Art. 64 mappa

TITOLO XII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 65 efficacia delle disposizioni del regolamento

Art. 66 cautele

Art. 67 sepolture private a tumulazione pregresse – mutamento del rapporto concessorio

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 al D.P.R 10/9/90 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla decomposizione dei cadaveri e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Competenze – Facoltà di disporre della salma

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale;
- 2) I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dalla legge
- 3) Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, se in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi.
- 4) L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per trasferimenti, ecc.
- 5) Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti relativi alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ARTICOLO 3

Responsabilità

- 1) Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito;
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto al Titolo IX del Libro IV del Codice Civile

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal Regolamento;
- 2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate o decedute in luogo pubblico;
 - b) L'uso delle celle frigorifere comunali, per le operazioni di cui al punto a);
 - c) La deposizione delle ossa in ossario comune;
 - d) La dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - e) Il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

- 1) Presso gli uffici comunali è tenuto in formato cartaceo o elettronico il registro delle sepolture di cui all'art. 52 del DPR 285 10/9/90 che viene compilato cronologicamente;
- 2) Sono inoltre tenuti:
 - a) copia del presente regolamento;
 - b) L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno.
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza di revoca della concessione;
 - e) ogni altro atto e documento inerente alle informazioni cimiteriali.

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione - obitori - sala autopsie – Sala Commiato

- 1) Il Comune ai sensi dell'art. 12 legge 285/1990 provvede al deposito di osservazione per le salme di persone morte in abitazioni inadatte, a causa di incidente sulla via pubblica o ignote e per le quali è necessario il riconoscimento.
- 2) Il Comune dispone di un obitorio ai sensi dell'art 13 legge 285/90 per i casi di mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica, di cadaveri a disposizione della magistratura e di cadaveri portatori di radioattività.
- 3) I locali anzidetti possono essere istituiti presso strutture sanitarie con le quali il Comune provvederà a stipulare apposita convenzione.
- 4) La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65 del DPR 285 10/9/90;
- 5) I soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività funebri possono realizzare e gestire propri servizi di commiato la cui organizzazione deve avvenire in osservanza delle disposizioni di cui all'art.20 del Regolamento regionale n. 3 del 9/2/2009 commi 3 a 6.

TITOLO II

FERETRI

ARTICOLO 7

Deposizione della salma nel feretro - Piastrina di riconoscimento

- 1) Nessuna Salma, può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art 9;
- 2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in uno stesso feretro;
- 3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola
- 4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui era vestito ed avvolto In lenzuola imbevute di soluzione disinfettante;
- 5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il servizio di igiene pubblica della ASUR detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale;
- 6) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della

salma contenuta e le date di nascita e di morte;

- 7) Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi;
- 8) Altra piastrina di materiale resistente (Refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura feretri

- 1) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. La rispondenza della bara al tipo di sepoltura cui è destinato il trasporto nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione delle bare destinate all'estero, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede ai sensi della legge regionale 3/2005 .

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- 1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per l'inumazione
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente in abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10/9/1990 n 285;
 - b) per la tumulazione:
 - deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna l'altra in metallo. ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, e osservate le prescrizioni di cui ai successivi artt. 76 e 77
 - f) per la cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno.
- 2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuate in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente:
 - a) Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere accertata la rispondenza del feretro alle caratteristiche richieste per il tipo di sepoltura cui è destinata a meno che non sia certificata dal Comune di

partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione ad eccezione dei feretri per i quali sia stato usato il materiale autorizzato con DD.MM. 7/2/2007 e 28/6/2007 in sostituzione della cassa metallica.

- b) Se un cadavere già sepolto viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro comune o in altra sepoltura del Cimitero, va accertato da parte del responsabile della gestione cimiteriale lo stato di conservazione del feretro e la sua rispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo se del caso il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco con le caratteristiche previste dalle norme vigenti.
- 3) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 10

Fornitura gratuita di feretri

- 1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- 2) Lo stato di indigenza o di bisogno viene dichiarato dal Sindaco sulla base dei criteri e requisiti contenuti nel regolamento integrato di un sistema dei servizi sociali e successive m. e i. Agli indigenti è parimenti consentito il servizio di trasporto funebre secondo il successivo art.11.
- 3) Le disposizioni che precedono non trovano applicazione nei casi di cui ai commi 2 e 3 del successivo art.19.

TITOLO III

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 11

Attività funebre

- 1) L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche, in regime di libera concorrenza e in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede la ditta medesima, nonché di personale e mezzi idonei al servizio;
- 2) L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
 - a) Disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei

- familiari del defunto;
- b) Vendita di casse ed altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c) Trasporto del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, di onoranze al cimitero o al crematorio.

ARTICOLO 12

Norme generali del trasporto – trasporto cadavere a seguito di morte accidentale

- 1) Il trasporto funebre comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso o dal rinvenimento, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto, alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve
- 2) Il Servizio di trasporto funebre si esercita in osservanza delle prescrizioni di cui al DPR 285/1990 artt.16 - 36 e delle leggi regionali 3/2005 e 5 /2009
- 3) In ogni trasporto, sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9.
- 4) Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art 32 del DPR 285/1990 non è obbligatorio per i trasporti da Comune a Comune nell'ambito regionale.
- 5) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato al trasporto e deve essere accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto stesso e al seppellimento ed eventualmente degli altri documenti necessari in relazione alla destinazione. L'incaricato al trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e la documentazione al personale incaricato presso il cimitero..
- 6) L'incaricato del trasporto, esercita l'attività in stretta osservanza delle disposizioni di cui agli artt 17 – 18 – 19 del regolamento regionale n. 3 del 9/2/2009
- 7) I Ministri dei culti, intervenuti all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 8) Per il trasporto di cadaveri dall'estero o per l'estero trovano applicazione, a seconda che si tratti o meno di Stati aderenti, le norme di cui alla Convenzione di Berlino del 10.02.1937 approvata con R.D. 01.07.1937, n. 1379 o gli articoli 28 e 29 del DPR 285/1990 nonché quanto disposto all'art. 25 del DPR 285/1990 nei casi di morti di malattie infettive – diffuse.
- 9) Il trasporto dei cadaveri per uno Stato estero è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso
- 10) In caso di decesso sulla pubblica via o in seguito ad incidente su incarico della Autorità giudiziaria il Comune di Ascoli opererà il servizio di trasporto del cadavere fino al deposito di osservazione o all'obitorio. Ove la Autorità giudiziaria disponga la rimozione del cadavere, il trasporto può avvenire in contenitore rigido di materiale impermeabile o in alternativa con casse di legno purché il cadavere

venga avvolto in contenitori flessibili biodegradabili a perdere.

ARTICOLO 13

Orario dei trasporti e modalità

- 1) I trasporti funebri si svolgono in orario antimeridiano e pomeridiano anche in relazione all'ora del decesso da concordarsi con il servizio cimiteriale che, nel caso di salme di persone sole, abbandonate o sconosciute procederà d'ufficio.
- 2) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre;
- 3) Normalmente, fatte salve contrarie e diverse disposizioni della Amministrazione per particolari circostanze, il corteo funebre procederà nel seguente ordine:
 - a) corpi musicali e corpi armati;
 - b) scolaresche e rappresentanze di istituti e associazioni;
 - c) ministri di culto;
 - d) carro funebre;
 - e) parenti del defunto;
 - f) rappresentanze diverse;
 - g) seguito;
 - h) autoveicoli.

Sul feretro potranno essere collocati fiori, simboli, emblemi, onorificenze e stemmi di famiglia; all'esterno delle vetture potranno essere collocate corone che però non ostacolino le operazioni del servizio.

- 4) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile dell' ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo;
- 5) Le eventuali bande musicali che accompagnino un defunto, possono sostare davanti al cimitero per completare il proprio programma musicale in accordo con i familiari e il Comune

ARTICOLO 14

Trasporti funebri istituzionali

- 1) Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune i trasporti di:
 - a) salme raccolte in luoghi pubblici dirette al deposito di osservazione;
 - b) salme di persone non abbienti o per le quali vi è disinteresse da parte dei familiari;
- 2) In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da assicurare decoro al defunto.

ARTICOLO 15

Trasferimento di salme senza funerale

- 1) Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all' obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui all'art. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno;
- 2) In caso di morte presso strutture sanitarie o socio sanitarie , salvo diversa richiesta dei familiari , il periodo di osservazione è effettuato presso la struttura ove si è verificato l'evento.
- 3) A richiesta dei familiari e con spese a carico di questi, la salma può essere trasportata dal luogo del decesso per il periodo di osservazione presso sale di commiato o anche presso la abitazione del defunto. Tale percorso è effettuato senza corteo

TITOLO IV

CIMITERI

ARTICOLO 16

Elenco Cimiteri

- 1) Il Comune di Ascoli provvede al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri con i seguenti cimiteri:
 1. Borgo Solestà
 2. Mozzano
 3. Piagge
 4. Lisciano
 5. Polesio
 6. Porchiano
 7. Giustimana
 8. Funti
 9. Casalena
 10. Rosara
 11. Venagrande
 12. Castel Trosino
 13. Pianaccerro
 14. Poggio di Bretta

ARTICOLO 17

Disposizioni generali - Vigilanza

- 1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/90 n 285;
- 2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco;
- 3) Alla cura, alla custodia e agli altri servizi cimiteriali provvede il Comune secondo forme di gestione consentite dalla legge.

ARTICOLO 18

Reparti speciali nel cimitero

- 1) Nell' interno del cimitero sono istituiti reparti speciali :
 - a) per la sepoltura di nati morti, feti e prodotti abortivi.
 - b) seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a diversi culti, a comunità religiose o straniere ;
- 2) Le maggiori spese per le opere necessarie per la realizzazione di tali reparti, per la maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell' area sono a totale carico delle comunità richiedenti.
- 3) Altri reparti speciali possono essere istituiti della Giunta Comunale per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità
- 4) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

ARTICOLO 19

Ammissione nel cimitero - prestito

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine e, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute avevano nel Comune. al momento della morte, lo propria residenza.
- 2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino essere state, in vita, concessionarie nel cimitero di sepolture private individuali o di famiglia, nonché le salme dei defunti il cui coniuge, i figli, o i genitori hanno la residenza nel Comune di Ascoli o sono già sepolti in uno dei cimiteri comunali. Dette circostanze sono legate alla disponibilità di loculi.
- 3) Sono accolte le salme anche di coloro che nati ad Ascoli e poi migrati altrove, abbiano manifestato in vita la volontà di essere sepolti in città, o anche coloro che,

vivendo altrove, hanno parenti in città. Dette circostanza sono legate alla disponibilità di loculi

- 4) Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri nelle situazioni sopra indicate;
- 5) Nel cimitero sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.18 se in vita hanno manifestato tale volontà. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.
- 6) E' assolutamente vietato il prestito di loculi, o posto salma a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dall'art. 93 DPR 285/90

ARTICOLO 20

Ammissione nei Cimiteri di frazione

- 1) Nei cimiteri delle frazioni valgono le medesime situazioni di cui al precedente art. 19
- 2) Nei cimiteri di frazione possono trovare riposo le spoglie dei defunti non reclamati o sconosciuti.

TITOLO V

PIANO CIMITERIALE E PIANO REGOLATORE

ARTICOLO 21

Disposizioni generali

- 1) Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali; le caratteristiche del suolo , la ampiezza , la divisione in riquadri , l'ordine di impiego e le misure devono essere conformi alle prescrizioni di cui agli artt. 68 -75 del DPR 285/1990.
- 2) Il cimitero ha pure aree riservate a sepolture private individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/90 n.285;
- 3) Apposito piano regolatore cimiteriale determina per le sepolture private la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra elementi prefabbricati, cemento armato. ecc.) in conformità a quanta disposto dell'art. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/90 n.285;

ARTICOLO 22

Piano regolatore cimiteriale

- 1) Il servizio cimiteriale, di concerto con il servizio tecnico comunale almeno ogni 5 anni, sulla scorta:
 - dell'andamento medio della mortalità

- dei dati statistici dell'ultimo decennio,
- delle variazioni nella tendenza delle sepolture
- della durata delle concessioni
- nonché di adeguate proiezioni

formula un piano di previsione dei bisogni cimiteriali per i successivi 10 anni;

2) Nel piano cimiteriale devono essere individuati spazi da destinare alle varie tipologie costruttive sia per manufatti cimiteriali realizzati dal Comune sia per manufatti da realizzare a spese di privati su aree in concessione; in particolare:

- aree per inumazione;
- aree per realizzazione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale a più posti per famiglie o collettività (TOMBE ipogee);
- aree per realizzazione di sepolture private a sistema di tumulazione individuale a più posti per famiglie o collettività (CAPPELLE ipogee e epigee);
- manufatti a sistema di tumulazione individuale a più posti per famiglie o collettività (CAPPELLINE A SCHIERA);
- loculi singoli per adulti a tumulazione individuale;
- loculi per famiglia a tumulazione individuale a 4/5 posti salma verticali;
- loculi doppi per tumulazioni individuali di coniugi o familiari;
- loculi singoli per bambini o neonati;
- loculi ossari singoli o doppi;
- nicchie cinerarie singole o doppie;
- ossario comune;
- cinerario comune.

ARTICOLO 23

Soppressione cimiteri

2) Il cimitero che venga a risultare non più conforme alle condizioni sanitarie, tecniche o di superficie, prescritte dal Testo Unico delle leggi sanitarie e dal Regolamento di Polizia Mortuaria, senza possibilità di adeguati provvedimenti, è soppresso. Può inoltre essere soppresso per ragioni di dimostrata necessità dipendenti da esigenze urbanistiche o per più degna e adeguata costruzione. Il provvedimento è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale. Le concessioni di sepolture perpetue nel cimitero soppresso si estinguono.

3) i concessionari del cimitero soppresso, hanno diritto di ottenere a titolo gratuito nel nuovo cimitero o altro camposanto, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa e al trasporto gratuito delle spoglie mortali; le operazioni di esumazione ed estumulazione sono effettuate a cura e spese del Comune.

- 4) se la concessione riguarda aree ancora senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso previsto nel prosieguo da questo stesso Regolamento.

TITOLO VI

OPERAZIONI CIMITERIALI

ARTICOLO 24

Inumazione

- 1) Le sepolture per inumazione sono in terra, la durata della concessione è di 10 anni dal giorno del seppellimento;
- 2) Le inumazioni hanno luogo in fosse separate disposte in linee parallele;
- 3) Il seppellimento segue in ordine alternato per ciascuna fila, cominciando dalla prima fila a sinistra di ciascun campo e continua senza interruzione sino all'ultima fila;
- 4) Dell'inizio e della fine di ogni campo è tenuta apposita nota contenente il numero d'ordine dello stesso e la data della prima e dell'ultima inumazione.

ARTICOLO 25

Cippo

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo;
- 2) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in aggiunta al cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 110 dal piano di campagna. Il materiale dei copritomba e delle lapidi verticali aventi funzioni di cippo è lasciato alla libera scelta dei congiunti purché decoroso e in armonia con i materiali già presenti nei cimiteri;
- 3) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa;
- 4) Allorché un segno funerario distinto o qualche parte di esso venga a sconnettersi, a spostarsi, a cadere ed a guastarsi in qualsiasi modo, contrariamente alle esigenze del decoro del cimitero ed ai diritti dei concessionari di segni circostanti, il concessionario o i suoi eredi saranno diffidati ad eseguire le opportune riparazioni, rimettendo ogni cosa allo stato normale; non ottemperando essi a tale obbligo nel termine assegnato, sarà in facoltà del Comune di fare direttamente eseguire le riparazioni verso il rimborso delle spese nei modi di legge oppure di fare asportare il segno nelle parti guaste o totalmente.

ARTICOLO 26

Tumulazione – deposito provvisorio

- 1) Sono per tumulazione le sepolture in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o in cappella di famiglia costruiti da privati su concessione comunale;
- 2) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'artt. 76 e 77 del DPR 10/9/90 n. 285;
- 3) In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario o urne cinerarie qualora:
 - a) essi siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite da privati, ma non ancora ultimate o disponibili o la sepoltura privata necessita di opere manutentive;
 - b) si tratti di feretri temporaneamente estumulati per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere spettanti al Comune;
 - c) Il deposito provvisorio deve avere durata non superiore a 12 mesi, prorogabili.
- 4) Nel caso a) il deposito provvisorio comporta l'applicazione a carico del richiedente delle tariffe vigenti al momento previste per:
 - l'occupazione del loculo, per il tempo ulteriore decorsi 6 mesi iniziali decorrenti dalla occupazione del loculo.
 - le operazioni di tumulazione che avvengono nel loculo provvisorio, e, al termine del deposito provvisorio,
 - per la traslazione e la sistemazione definitiva.
- 5) In caso di deposito provvisorio per i motivi indicati al punto b), le operazioni di traslazione e sistemazione temporanea saranno interamente a carico del Comune;
- 6) Se alla scadenza del periodo di tumulazione provvisoria, terminati i lavori, non si sia provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Sindaco, provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo di inumazione addebitando le relative spese a carico degli interessati.

ART 27

Cellette ossario - ossario e cinerario comune

- 1) I resti delle salme esumate o estumulate per decorso periodo possono, a richiesta, essere raccolti e conservati in cellette-ossario rientranti nelle concessioni di cui all'art. 47;
- 2) Se la salma per la quale è stata richiesta la celletta non risulta decomposta, la concessione richiesta può rimanere valida per un successivo utilizzo, ma limitatamente al tempo residuo di concessione;
- 3) Le ossa destinate alle cellette-ossario sono riposte immediatamente dopo la esumazione o l'estumulazione in una cassetta atta a raccogliere le ossa di un solo individuo;

- 4) L'incisione delle generalità del defunto sul marmo esterno della celletta è fatta eseguire a cura del concessionario su indicazioni del Comune al fine di garantire l'uniformità delle incisioni. E' consentita l'apposizione di fotografie bene incastrate, di misura confacente, collocate a cura e spese dei concessionari, nonché di lampade elettriche secondo criteri omogenei stabiliti dal Comune;
- 5) In almeno un cimitero è istituito:
 - un ossario comune per la conservazione collettiva di resti ossei provenienti da esumazione o estumulazione, nonché dei resti rinvenuti fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi;
 - un cinerario comune per la conservazione collettiva delle ceneri;
 - è individuata un'apposita area per la dispersione delle ceneri (giardino delle rimembranze).

ARTICOLO 28

Esumazioni ordinarie

- 1) I cadaveri sono esumabili in via ordinaria non prima di 10 anni dalla inumazione ovvero, decorsi 5 anni per le salme estumulate da concessioni private dopo un periodo di tumulazione superiore a 20 anni;
- 2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma e preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto;
- 3) E' compito dell'incaricato del Servizio sanitario stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione;
- 4) In caso di salma non completamente mineralizzata si provvede a nuova inumazione nello stesso campo o in campo diverso per un periodo di 5 anni;
- 5) E' possibile la cremazione dei resti mortali non mineralizzati, previa richiesta degli aventi diritto. L'operazione è a carico del richiedente.

ARTICOLO 29

Avviso di scadenza per le esumazioni ordinarie

- 1) E' compito del Servizio Cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali e registrarle avvalendosi anche di sistemi informatici;
- 2) Il Responsabile dell'Ufficio cimiteriale curerà la stesura di elenchi, distinti per cimitero con l'indicazione delle salme per le quali è attuabile l'esumazione ordinaria; dell'elenco (non singole comunicazioni) è data tempestiva informazione almeno 1 anno prima eventualmente ripetuta dopo 6 mesi e comunque obbligatoriamente 30 giorni prima attraverso i canali di comunicazione istituzionale dell'Ente e con l'apposizione di appositi cartoncini durante il periodo di commemorazione dei defunti. Osservate dette formalità e decorsi 30gg dall'ultima comunicazione l'operazione di

esumazione può avvenire.

ARTICOLO 30

Esumazioni straordinarie

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per la cremazione;
- 2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10/9/1990 n. 285 dal 1[^] Ottobre al 30 Aprile di ogni anno;
- 3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare l'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASUR dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ARTICOLO 31

Estumulazioni

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie;
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni;
- 3) Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate in ogni periodo dell'anno sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - su ordine dell'autorità Giudiziaria;
- 4) Con un semestre di anticipo, il Servizio cimiteriale cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo e lo pubblica sul sito web del Comune e mediante affissione di apposite comunicazioni sui loculi. (vedasi successivo art 47);
- 5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale;
- 6) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, è avviato, su richiesta di familiari, all'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco o alla cremazione;

- 7) Nella sepoltura gentilizia le salme possono essere estumulato, se occorre disporre dei loculi, per salme di altri aventi diritto, quando siano decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione, previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario; i resti sono conservati nella cappella stessa in singole cassette;
- 8) La traslazione di un feretro all'interno dello stesso cimitero da un loculo ad un altro al solo scopo di avvicinare due defunti, è consentita solo quando si tratti di avvicinare i coniugi o un genitore ed un figlio; l'autorizzazione è subordinata alla disponibilità di loculi; l'operazione è onerosa.

ARTICOLO 32

Raccolta delle ossa

- 1) Le ossa raccolte in seguito ad operazioni di estumulazioni e di esumazioni, se non collocate in sepoltura privata o mediante acquisto di celletta ossario, possono essere depositate, su espressa richiesta dalla famiglia, nell'ossario comune, nel qual caso l'introduzione delle ossa avviene in forma indistinta, e pertanto la loro collocazione all'interno avverrà trasferendovi il contenitore in tessuto o materiale plastico utilizzato nella fase di raccolta o da esumazione o da estumulazione;
- 2) I resti mortali non reclamati da familiari a seguito della intervenuta comunicazione della esumazione/estumulazione, decorsi 6 mesi dall'operazione, saranno collocati nell'ossario comune; in caso di riscontrata non completa mineralizzazione potranno essere avviati alla cremazione secondo le procedure di cui al successivo art. 33.

ARTICOLO 33

La cremazione disposta d'ufficio

- 1) Nell'ipotesi in cui al termine della concessione, assolta l'osservanza dei termini di comunicazione, nessun familiare si presenti decorsi 6 mesi dall'intervenuta estumulazione o esumazione, il Servizio cimiteriale, in osservanza delle disposizioni sanitarie provvede a rendere nota alla cittadinanza la volontà di cremare i resti mortali non ancora completamente mineralizzati attraverso il proprio canale di comunicazione sul sito istituzionale dell'Ente, per la durata di 30 giorni o attraverso comunicazione diretta ai famigliari o discendenti, se conosciuti;
- 2) L'avviso di cui al comma precedente deve contenere:
 - a) i nominativi dei defunti interessati alla cremazione;
 - b) il periodo e il luogo di effettuazione della cremazione;
 - c) il luogo di deposito delle ceneri nell'ambito del cimitero e la loro dispersione nel cinerario comune;
- 3) Il mancato interesse dei familiari od aventi titolo circa la destinazione dei resti mortali va inteso come assenso al trattamento previsto dal Comune.

ARTICOLO 34

Oggetti da recuperare

- 1) Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio cimiteriale che provvederà a darne comunicazione agli aventi titolo; decorsi 12 mesi da detta comunicazione, in qualunque forma effettuata, gli oggetti non ritirati, potranno liberamente essere alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 35

Disponibilità dei materiali

- 1) Materiali e le opere installate sulle sepolture comuni, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamanti da chi ha titolo, entro 30 giorni dall'esumazione o dalla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune;
- 2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali;
- 3) Su richiesta degli aventi diritto si può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in, favore di sepoltura di parenti, od affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli;
- 4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura;
- 5) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

ARTICOLO 36

Cremazione

- 1) Il Comune di Ascoli Piceno dispone di un impianto di cremazione e le relative operazioni si svolgono nell'apposita area crematoria ad opera di personale autorizzato dall'Autorità comunale;
- 2) L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è subordinata alla presentazione da parte di chi la richiede dei documenti prescritti dalla legge 130/2001 e LR.3/2005;
- 3) L'esercizio della cremazione è effettuato presso il Cimitero di B.go Solestà;
- 4) Sono consentite le cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti mortali;
- 5) Le cremazioni vengono programmate in ordine di prenotazione, qualora non si possa

procedere alla cremazione contestualmente all'arrivo del cadavere; in tal caso il feretro sarà collocato in idoneo deposito in attesa di cremazione;

- 6) Presso l'impianto di cremazione deve essere tenuto un registro, anche su supporto informatico contenente le generalità del cadavere o dei resti mortali, la data di morte e di cremazione, la destinazione dell'urna cineraria e gli estremi dell'autorizzazione;
- 7) L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso ed è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto;
 - b) l'iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza;
- 8) La documentazione di cui ai precedenti commi, deve essere corredata anche da certificato del medico curante o dell'Autorità Sanitaria dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- 9) In mancanza del certificato medico, nei casi di morte improvvisa o sospetta, deve essere prodotto il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.
- 10) Per la cremazione dei minori, è necessaria l'autorizzazione di chi esercita la patria potestà.
- 11) Accertata la regolarità dei documenti esibiti, l'Amministrazione comunale fisserà l'ora della cremazione dandone notizia agli interessati. Le salme devono essere cremate, racchiuse nel feretro, usando ogni accorgimento tecnico. Alle operazioni di cremazione possono assistere, negli spazi aperti al pubblico, i congiunti del defunto e persone dagli stessi ammesse.
- 12) Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria fornita dall'Amministrazione o autorizzata dalla stessa, recante all'esterno il nome, cognome nonché la data di nascita e di morte del defunto. È obbligatorio sigillare l'urna cineraria prima del suo trasferimento al cimitero o dell'affidamento della stessa al familiare;
- 13) Presso l'edificio crematorio è tenuto un registro contenente:
 - a) le generalità delle salme cremate;
 - b) la data di morte e quella di cremazione delle stesse;

- c) il luogo dove le urne cinerarie sono deposte.
- 14) Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione in luogo diverso dai Cimiteri del Comune o in altri Comuni deve essere autorizzato dal Sindaco.
 - 15) Le urne contenenti le ceneri, debitamente sigillate, provenienti da cremazione, nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto ed in assenza di vincoli alla disponibilità delle spoglie derivanti da provvedimenti dell'autorità di polizia o giudiziaria, possono essere alternativamente tumulate ovvero affidate ad un familiare.
 - 16) Il Comune potrà metterà a disposizione all'interno del cimitero un ambiente per la dimora comune di più urne cinerarie, la concessione sarà regolata attraverso il versamento di un canone annuo.
 - 17) Nel cimitero di Borgo Solestà è presente un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri. In esso vengono disperse le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volontà del de cuius di scegliere tale forma di sepoltura, nonché le ceneri verso le quali vi è disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria; le ceneri rimarranno in forma indistinta; tale forma di sepoltura è gratuita.

ARTICOLO 37

Affidamento ceneri

- 1) Il familiare, che intenda richiedere l'affidamento delle ceneri, deve presentare istanza all'Amministrazione Comunale, indicando il luogo di conservazione delle stesse, con l'obbligo di informare l'Amministrazione medesima nel caso di eventuale variazione del luogo indicato all'atto della richiesta e risultante nel verbale di consegna dell'urna;
- 2) La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali il primo deve essere conservato nell'Archivio dei servizi cimiteriali, il secondo da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere conservato negli uffici del Crematorio;
- 3) L'autorizzazione all'affidamento dell'urna è di competenza del Comune in cui avviene la conservazione delle ceneri o in cui si trova il cimitero ove le ceneri sono depositate;
- 4) Il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure precauzionali igieniche;
- 5) Le ceneri possono essere affidate al coniuge del defunto ad un familiare che abbia col defunto un rapporto di parentela fino al 2° grado in linea retta (genitori e figli- nonni e nipoti) ovvero in linea collaterale (fratelli e sorelle);
- 6) In nessun caso, le ceneri , racchiuse in urna sigillata, possono essere suddivise fra più familiari. In caso di disaccordo fra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo fra le parti o disposizione giudiziaria;

- 7) In caso di cambiamento della residenza dell'affidatario è fatto obbligo a questi di segnalare la variazione all'ufficio competente entro 30gg;
- 8) L'affidatario può recedere in ogni momento dall'affido delle ceneri. Nel caso di recesso o decesso dell'affidatario l'urna cineraria dovrà essere consegnata al responsabile del servizio cimiteriale per la successiva tumulazione o dispersione nel cimitero. Può altresì essere consegnata ad altro familiare disposto a ricevere l'urna;
- 9) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui alla citata legge 130/2001, decorsi 90 giorni dalla cremazione le ceneri vengono disperse nel cinerario comune a cura del gestore del cimitero.

ARTICOLO 38

dispersione ceneri

- 1) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, e secondo le modalità di cui all'art. 3 lett.c e d legge 130/2001 unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti, ad oltre mezzo miglio dalla costa esclusivamente nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile, salvo diverse disposizione dei comuni costieri;
- 2) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
- 3) la richiesta di dispersione di ceneri deve contenere:
 - l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del defunto e la ragione in base al quale si chiede l'autorizzazione;
 - l'indicazione del luogo e del tempo;
 - l'indicazione del soggetto che provvederà alla dispersione e del consenso di questi.

TITOLO VI

POLIZIA NEI CIMITERI

ARTICOLO 39

Orario

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco; questo è reso noto attraverso appositi cartelli apposti ad ogni ingresso del Cimitero;

- 2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario;
- 3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi;
- 4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 40

Disciplina dell'Ingresso:

- 1) Nel Cimitero, di norma si può entrare solo a piedi;
- 2) E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall' ufficio, al momento dell'ingresso;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni (6) quando non siano accompagnati da adulti;
- 3) Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco;
- 4) E' consentito l'ingresso di animali purché in osservanza con la normativa prevista per gli accessi nei luoghi pubblici. Chi porterà con sé un 4 zampe dovrà fare in modo che la sua presenza non faccia mai venir meno il rispetto e la sicurezza degli altri visitatori, né incida negativamente su decoro, pulizia e tranquillità. I cani (di qualsiasi taglia) dovranno essere costantemente tenuti al guinzaglio, non allungabile. I proprietari di cani di grossa taglia dovranno portare con loro anche una museruola da far indossare al cane in via preventiva in caso di pericolo di incidenti e su richiesta del personale del cimitero; Inoltre, bisognerà essere muniti di paletta o buste e rimuovere le deiezioni solide, pulire con acqua (disponibile presso le fontanelle interne ai cimiteri) quelle liquide e lo spazio sporcato dagli animali. I proprietari, infine, dovranno esercitare un costante controllo **sul** loro comportamento e impedire che siano sporcate o danneggiate le sepolture o depositate incontrollatamente le deiezioni. Particolare rispetto dovrà essere assicurato ai campi di inumazione e alle altre strutture cimiteriali, nonché ai reparti di valore storico-artistico e valenza turistica. Per quanto riguarda gatti o altri piccoli animali di affezione, potranno accedere ai cimiteri esclusivamente all'interno di appositi trasportini a mano, portati e costantemente custoditi dai loro detentori

ARTICOLO 41

Divieti speciali

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole alberi. scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell' ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;
 - o) qualsiasi attività commerciale;
- 2) Chiunque tenga, all'interno del cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà invitato, dal personale addetto alla vigilanza, ad uscire immediatamente e, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria

ARTICOLO 42

Riti Funebri

- 1) All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti;
- 2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Servizio cimiteriale.

ARTICOLO 43

Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni.

- 1) Il servizio cimiteriale disciplina le caratteristiche, le dimensioni e la natura dei materiali e degli arredi da posare sulle sepolture; le lapidi devono essere omogenee per forma e struttura;
- 2) Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto, la fotografia purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide e delle opere. Le foto preferibilmente devono essere collocate in alto sul lato sx o al centro della lapide e non dovranno superare la misura massima di cm 13 x 18. Per i coniugi tumulati nello stesso loculo potrà essere apposta una unica fotografia raffigurante entrambi purché rientrante nei parametri indicati. Le foto apposte su ossari e nicchie, devono essere opportunamente ridimensionate;
- 3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato al Servizio Cimiteriale, contenga la traduzione in italiano. Qualunque modifica apportata alle epigrafi deve essere autorizzata;
- 4) Verranno rimosse lapidi ed epigrafi difformi da quelle autorizzate;
- 5) Il vaso portafiori preferibilmente va collocato in basso sulla dx. Non deve superare la misura massima di cm 22 h x 15 per loculi adulti; ridotte in proporzione per ossari e nicchie;
- 6) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero di qualsiasi genere;
- 7) E' consentita l'apposizione di composizioni floreali in bronzo fissata in maniera stabile e duratura;
- 8) E' consentita la sostituzione di arredi deteriorati, previa richiesta al competente servizio cimiteriale;
- 9) Ferma restando la necessità di garantire, nell'ambito dei propri cimiteri, il rispetto delle esigenze di decoro e di uniformità, in doveroso ossequio al sentimento di pietas dei concessionari di sepolture riservate ai fanciulli, l'Amministrazione comunale può, se richiesto dai familiari, consentire modifiche di lapidi e di accessori, ove la proposta sia contenuta in un comune e ordinario senso di sobrietà.

ARTICOLO 44

Fiori - piante e materiali ornamentali – verde privato

- 1) Nei campi a verde è consentito l'ornamento del tumulo con essenze floreali che non devono debordare dalla ampiezza dello stesso;
- 2) Nelle gallerie di loculi o ossari è vietato depositare fiori e piante a pavimento salvo quanto consentito in occasione del funerale;

- 3) All'esterno di cappelle e tombe di famiglia se lo spazio lo consente è possibile piantare essenze arboree nel rispetto del progetto autorizzato. Il concessionario è tenuto alla cura di tali piantumazioni anche in modo che non arrechino disagio sui percorsi comuni;
- 4) La apposizione di sedie o panchine da parte di privati nei pressi delle tombe dei propri cari è consentita su autorizzazione del servizio cimiteriale a condizione che i suddetti suppellettili non ostacolino i passaggi, siano a disposizione della collettività e siano in accordo con le prescrizioni ambientali. La apposizione di panchine è effettuata sotto la supervisione di personale comunale, la manutenzione e la cura spettano a chi la appone;
- 5) La manutenzione delle aree verdi comuni è di esclusiva competenza del Comune e per esso del gestore dei servizi cimiteriali;
- 6) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione;
- 7) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe;
- 8) Il Comune, laddove abbia visione che il concessionario ancorché effettivo nei confronti della tomba, lasci tuttavia incolto e in deplorabile trascuratezza il verde, interverrà su questo ai fini del decoro dell'ambiente ponendo il relativo onere economico a carico del concessionario. E fatta salva l'ipotesi più severa che conduca alla decadenza della concessione;
- 9) Il Servizio cimiteriale perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro disporrà autoritativamente il ritiro o rimozione dalle tombe di corone, vasi, piante confezionati in occasione della cerimonia funebre decorsi 7 gg dalla cerimonia ove siano divenuti visibilmente dimenticati.

TITOLO VII

CONCESSIONI

ARTICOLO 45

Regole generali

- 1) Il cimitero, ai sensi degli artt. 823 e 824 del Codice civile, ha carattere demaniale, per cui l'utilizzo del sacello per sepoltura privata è ricondotto alla concessione amministrativa di bene demaniale e non costituisce alienazione di bene;
- 2) Con la concessione l'Amministrazione conferisce al privato il diritto d'uso, temporaneo, su una determinata opera costruita dal Comune o su una determinata area del cimitero da adibire a sepoltura. Tale diritto non è commerciabile né

alienabile; solo per le cappelle di famiglia può essere autorizzata, con le norme di cui appresso, una limitata cessione dei diritti d'uso;

- 3) Le sepolture private individuali, temporanee e quelle perpetue, sono vincolate alla salma indicata nell'atto di concessione e non si possono rinnovare o trasferire ad altri;
- 4) La concessione, sia a tempo determinato che perpetua, può essere soggetta: a revoca per esigenze di interesse pubblico; a decadenza nei casi specificatamente previsti in questo stesso regolamento; a rinuncia.

ARTICOLO 46

Sepolture private – cappelle di famiglia – Lampade votive

- 1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano Regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune;
- 2) Le aree possono essere concesse in uso anche per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.(tombe e cappelle);
- 3) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune e subordinate al pagamento della relativa tariffa, riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi singoli o doppi o per fanciulli, ossari, nicchie per singole urne cinerarie);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (edicole funerarie aperte, tombe cappelline a schiera.);
- 4) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione del concessionario, le clausole e condizioni della concessione e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - il numero di posti salma realizzabili;
 - la durata.
- 5) Le cappelle di famiglia entro tre anni dalla data di concessione devono essere convenientemente decorate dai concessionari;
- 6) Il servizio di illuminazione delle lampade votive viene effettuato anche presso le sepolture private, cappelline, loculi, cellette ossario e nicchie funerarie nei cimiteri comunali. La gestione del servizio di illuminazione votiva è svolta dal Comune nelle forme che lo stesso determinerà e con le modalità che riterrà di adottare.

ARTICOLO 47

Durata delle concessioni - scadenza

- 1) All'interno dei propri Cimiteri il Comune effettua le seguenti concessioni a tempo determinato:

- a) uso novantanovenale (99) di aree per costruzioni di manufatti sepolcrali privati;
 - b) uso novantanovenale (99) di tombe costruite dall'Amministrazione ad uso familiare;
 - c) uso trentennale (30) di loculi singoli costruiti dall'Amministrazione;
 - d) uso trentennale (30) di loculi ossari ad uno o più posti;
 - e) uso annuale di loculi per deposizione provvisoria di cadaveri.
- 3) Le concessioni di cui alle lettere a) e b) possono essere prorogate (anteriormente alla scadenza) per pari tempo;
 - 4) Le concessioni di cui alla lettere c) possono solo essere prorogate una sola volta per max ulteriori 5 o 10 o 15 anni. Non possono essere rinnovate,
 - 5) Le concessioni di cui alla lettera d) possono essere anche rinnovate (posteriormente alla scadenza)per ulteriori periodi di dieci anni in presenza di disponibilità del cimitero.
 - 6) l'Amministrazione nei mesi di Gennaio e Luglio darà comunicazione attraverso i propri canali istituzionali e apponendo appositi avvisi sui loculi o con ogni altro sistema che riterrà di utilizzare, della data delle scadenze delle concessioni relative al semestre successivo . Nessuna comunicazione verrà data singolarmente ai concessionari.
 - 7) Il titolare della concessione già avvisato nel semestre che precede, alla scadenza della concessione e comunque non oltre 6 mesi da questa, dovrà provvedere a liberare il loculo procedendo o alla cremazione dei resti mortali o alla riduzione di questi in appositi contenitori, previo acquisto di loculo ossarietto. La riduzione sarà preceduta da ogni operazione di natura legale e sanitaria prevista dalla normativa nazionale con costi a carico del privato. Analogo procedimento sarà seguito in ipotesi di smantellamento campi di inumazione.
 - 8) Decorso inutilmente tutto il tempo dianzi previsto (6 mesi +6 mesi), il Comune procederà autonomamente alla sistemazione dei resti mortali mediante deposito in ossario comune ovvero ricorrendo alla cremazione se non intervenuta la completa mineralizzazione dei resti, recuperando fattivamente il loculo/fossa che, bonificato, sarà concesso nuovamente per successive tumulazioni /inumazioni.
 - 9) L'onere economico della liberazione del loculo/fossa mediante cremazione o riduzione è a carico del concessionario e si estende ai familiari secondo i nominativi dallo stesso indicati e alternativi al proprio quali ulteriori interlocutori dell'Ente. Nel disinteresse del concessionario è applicabile la normativa di cui all'art 33;
 - 10) Ove la tentata riduzione risultasse negativa, il familiare potrà sempre procedere alla cremazione o anche a richiedere una nuova concessione per inumazione a terra per il tempo minimo di 5 anni, ai costi e secondo le tariffe al momento vigenti.

- 11) E' data la possibilità, al momento dell'occupazione del loculo per la tumulazione del feretro o della fossa per la inumazione, di anticipare il pagamento - al costo corrente/ salvo eventuale conguaglio - della cremazione dei resti mortali allo scadere del tempo di concessione. In detta ipotesi l'Amministrazione comunicherà al concessionario, già avvisato nelle consuete forme dinanzi stabilite per la estumulazione/ esumazione, la data stabilita per l'operazione di cremazione. Nessun ulteriore onere economico conseguirà/se non l'adeguamento istat, salvo il versamento del canone di concessione per la permanenza nel cimitero dell'urna cineraria in loculo ossarietto. Nulla sarà richiesto se le ceneri saranno riposte nel cinerario comune.
- 12) I resti mortali ridotti o le ceneri potranno essere riposti presso loculi acquistati in concessione da familiari fino a capienza del loculo stesso ed ivi potranno rimanere per la durata della concessione medesima.
- 13) Al termine delle concessioni degli ossarietti, in assenza di familiari interessati, e comunque entro sei mesi da detto termine, il Comune provvederà, senza preavviso, alla liberazione degli stessi. Le ossa saranno trasferite nell'ossario comune. Le sepolture così rese libere, ritorneranno nella disponibilità dell'Amministrazione.
- 14) La tariffa sia delle concessioni sia dei diritti, relativa alle varie specie di operazioni cimiteriali, è stabilita con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
- 15) Si considera **abbandono amministrativo** lo stato di fatto delle tombe private che si verifica decorso un ventennio dalla data di morte dell'ultimo concessionario che non abbia provveduto alla destinazione del sepolcro ad un erede. In tale ipotesi cessa ogni diritto sul bene che torna in proprietà al comune.

ARTICOLO 48

Concessioni perpetue

- 1) Sono vietate concessioni perpetue di loculi; quelle in essere possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile prevedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero;
- 2) La perpetuità decade, in ogni caso, al momento della estumulazione del resto mortale e il loculo torna nella disponibilità del Comune;
- 3) E' in facoltà dell'Amministrazione, in base a mutate prospettazioni fattuali, revocare la perpetuità; in tal caso trova applicazione il comma 6 del precedente art.47.

ARTICOLO 49

Modalità di concessione

- 1) La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza della salma o resti mortali o ceneri e può essere richiesta per un loculo e anche per la sepoltura a terra;

- 2) L'assegnazione del loculo avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili per fila, seguendo l'ordine: dal basso verso l'alto, da sinistra verso destra fino a coprire l'intero lotto; è esclusa qualsiasi concessione saltuaria, possibile solo in ipotesi di recupero loculi, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Nel costo di concessione del loculo è compresa la lapide che sarà scolpita secondo le indicazioni fornite dal servizio cimiteriale in base alle indicazioni dettate dal presente regolamento. L'apposizione della lapide è devoluta al personale incaricato dal comune presso il cimitero;
- 3) E' fatto obbligo al concessionario di designare eventuali altre persone quali rappresentanti della concessione nei confronti del Comune;
- 4) In deroga al primo comma, è consentita la concessione di loculo in adiacenza a quello già occupato dal coniuge defunto per pari periodo di 30 anni, se il superstite abbia compiuto almeno 75 anni. Tale eventualità è realizzabile solo in caso di disponibilità di loculi. La scadenza del 30 anno è segnata dal momento dell'acquisto. Per l'eventuale compimento del tempo per l'estumulazione, si procederà a nuova concessione per il tempo rimanente e secondo le tariffe vigenti al tempo;
- 5) Eccezionalmente e in ossequio alle disponibilità dei loculi può essere autorizzato l'acquisto di loculo in vita a soggetto che abbia compiuto almeno 87 anni; il coniuge superstite deve avere almeno 83 anni per ottenere la concessione di loculo in adiacenza. Il Comune si riserva la facoltà di valutare, al fine dell'acquisto di loculo in vita, eventuali circostanze diverse dall'età, che dovessero essere offerte dal richiedente;
- 6) Le tombe in qualunque modo tornate nella disponibilità comunale, ad evitare situazioni di lucro, verranno riassegnate attraverso appositi avvisi che il servizio provvederà a stilare inserendo negli stessi le modalità di presentazione di domande. Si prescinde in questo caso dalla osservanza di eventuali domande già singolarmente presentate;
- 7) Le aree e i manufatti per sepolture per famiglie e collettività, realizzati dal Comune sono assegnati in ogni tempo secondo l'ordine di graduatoria stilata in base alle domande pervenute su appositi avvisi.

ARTICOLO 50

Sepolture private - ammissione in sepoltura di famiglia - benemeriti

- 1) Diritti inerenti all'uso della tomba sono:
 - a) il diritto di essere seppelliti (jus sepulchri) e di seppellire altri (jus sepeliendi);
 - b) diritto alla intestazione del sepolcro (ius nomini sepulchri);
 - c) diritto spettante a chi sia congiunto di persone le cui spoglie si trovino in un determinato sepolcro di accedervi

- d) diritto di movimentare i resti dei defunti
- 2) Sono esclusi dai diritti di cui ai precedenti punti a) e d) gli eredi non familiari fin tanto che la famiglia non sia estinta, mentre per costoro permangono i doveri di:
 - a) mantenere la tomba in stato decoroso;
 - b) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - c) evitare pericoli per la incolumità pubblica.
 - 3) Le tombe di famiglia sono attivate da un fondatore mediante concessione di:
 - costruzione e uso di un manufatto su suolo demaniale
 - acquisto e uso di un manufatto costruito dal comune.
 - 4) La concessione ha durata limitata, al termine, la tomba torna nella disponibilità del Comune che potrà svuotarla e riassegnarla con apposito avviso.
 - 5) Lo jus sepulchri sorge sempre jure sanguinis. Il diritto d'uso delle sepolture private è dunque riservato alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia; l'erede testamentario può avere diritto alla sepoltura solo dopo i familiari; l'indicazione dei soggetti anche terzi ai quali è riconosciuto il diritto di sepoltura, deve essere espressamente e nominativamente indicata.
 - 6) Per i conviventi, i collaterali (fratello – cugino) e gli affini (suocero – cognato) del fondatore del sepolcro, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dai suoi eredi legittimi in caso di decesso del primo concessionario, con apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445.
 - 7) Con la concessione il Comune conferisce al privato il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
 - 8) E' concesso al fondatore la possibilità, ma solo all'atto della fondazione del sepolcro, di ampliare o restringere la sfera dei beneficiari; può nominare alcuni benemeriti (per relazioni morali ed affettive) quali destinatari di un posto salma. Eventuale nomina di eredi o benemeriti dopo la sottoscrizione della concessione non ha valore.
 - 9) Al nuovo concessionario, subentrato al primo fondatore, sono attribuiti gli stessi poteri di cui al punto 7.
 - 10) L'istituto della benemerenzza, ove si renda reale nelle more della concessione e per particolari situazioni legate alla famiglia, può essere applicato solo con l'approvazione del concessionario e di tutti gli aventi diritto.
 - 11) Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a enti è riservato alle persone regolarmente iscritte
 - 12) Ai fini dell' applicazione sia del 1° che 2° comma dell' art. 93 del DPR 10/9/1990 n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado e ai conviventi. I gradi di parentela massimi si riferiscono sempre al fondatore e non ai subentranti.

- 13) Il sepolcro gentilizio sorge sibi familiaeque suae cioè per il concessionario primo e la di lui famiglia, lo Jus Sepulchri, si consegue per il solo fatto di trovarsi con costui in un rapporto di parentela/consanguineità o coniugio.
- 14) Al coniuge è equiparato il convivente more uxorio
- 15) Il diritto non si estende all'ex coniuge, mentre permane in capo al coniuge passato a nuove nozze dopo la vedovanza.
- 16) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti, salvo le situazioni di cui al successivo art. 53
- 17) Nella sepoltura di famiglia sono ammessi le salme, i resti e le ceneri delle persone, ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione, e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nella sepoltura medesima. I concessionari di sepoltura di famiglia, salvo espressa disposizione contraria del primo concessionario, possono consentire che in essa siano sepolte, in via provvisoria, salme di persone estranee al gruppo familiare; in tal caso è richiesto il consenso di tutti i concessionari.
- 18) Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo. L'ente o la comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e richiesta di tumulazione.
- 19) Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso quando sorga dubbio sul diritto del richiedente oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione.
- 20) Nella sepoltura di famiglia non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati,.
- 21) Nella sepoltura di famiglia, previa autorizzazione, il concessionario o il designato fra gli aventi diritto ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti e di collocare ricordi. In essa si possono ricordare anche defunti, aventi diritto, sepolti altrove, facendo rilevare nell'iscrizione tale circostanza.
- 22) E' vietata l'introduzione in cappelle private anche di ceneri di animali da compagnia laddove l'avente titolo alla sepoltura abbia eventualmente espresso, in vita, tale desiderio.

ARTICOLO 51

Manutenzione

- 1) Il Comune provvede alla manutenzione straordinaria del lotto, lasciando quella ordinaria relativa a parti decorative installate sui singoli loculi compresa la pulizia, al concessionario. Il concessionario del loculo è tenuto a segnalare al gestore dei servizi cimiteriali eventuali criticità circa la tenuta della chiusura delle lapidi e la integrità delle stesse.
- 2) Nelle sepolture private chiuse o aperte costruite dal Comune e concesse al privato la manutenzione ordinaria e straordinaria compete a questi.

- 3) I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di proprietà e saranno tenuti all'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 4) Devono concorrere al mantenimento della tomba anche gli eredi che non siano discendenti del fondatore e che non abbiano dunque il diritto ad essere seppelliti.
- 5) Nei campi comuni è possibile apporre lapidi, croci, monumenti, simboli secondo forme, misure, colori e materiali autorizzati di volta in volta dal Comune. Tali costruzioni dovranno essere curate nel tempo e mantenute in stato di decoro da parte del concessionario.

ARTICOLO 52

Costruzione dell'opera -Termini

- 1) Le concessioni in uso di aree per la realizzazione di edicole funebri impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza;
- 2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- 3) Qualora la costruzione dovesse subire ritardi per ragioni che l'Amministrazione considererà plausibili, sarà concessa eventuale proroga stabilita a seconda dei casi e per una sola volta. Decorso l'ulteriore tempo la concessione si intenderà decaduta. In questo caso l'Amministrazione notificherà il provvedimento al concessionario inadempiente. La ricezione segna il momento del ritorno in proprietà dell'Ente del manufatto con ogni conseguenza economica come prevista al paragrafo decadenza.

TITOLO VIII

SEPOLTURE DI FAMIGLIA

ARTICOLO 53

Trasmissione diritto d'uso, Tomba ereditaria - Divisione, subentri e rinunce

- 1) Il diritto d'uso per le sepolture di famiglia è trasmissibile in linea retta per successione *jure sanguinis*.
Tale diritto non può cedere né permutarsi né comunque donarsi od ipotecarsi tra i privati e nemmeno trasmettersi in morte ad eredi estranei al gruppo familiare. Venendo ad estinguersi il gruppo familiare nei suoi discendenti aventi diritto o venendo ad essere soppresso o disciolto l'ente o la comunità concessionari, s'intende cessato senz'altro ogni corrispondente diritto di sepoltura.

- 2) Il fondatore al momento della sottoscrizione, può dichiarare se intende fondare una tomba di famiglia o gentilizia oppure una tomba ereditaria ovvero per sé e per alcune persone specificatamente nominate come eredi, fermo restando il principio secondo cui un sepolcro familiare può trasformarsi in ereditario solo quando è del tutto estinta la famiglia del fondatore.
Nel caso di tombe ereditarie possono esservi sepolti, anche vivente il fondatore, gli eredi designati che alla morte del fondatore subentreranno come aventi diritto. In questo caso potranno essere sepolti oltre agli eredi anche i discendenti degli stessi.
- 3) In mancanza di espressa specificazione, la tomba è da considerarsi familiare e rimane tale anche se successivamente il fondatore decidesse diversamente.
- 4) Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura a favore degli altri concessionari. Il contratto di volturazione sarà autorizzato per la durata residua della concessione.
- 5) Con scrittura privata autenticata, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni e alla divisione dei vari posti, purché si stabilisca a chi devono fare carico gli oneri manutenzione ordinaria e straordinaria. Anche la rinuncia dei diritti d'uso di un contitolare a favore degli altri concessionari deve risultare da atto scritto.
- 6) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimati ad avvicinarsi allo stesso fondatore mediante subentro, sono tenuti a fare domanda all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione designando eventualmente uno di essi quale rappresentante interlocutore nei confronti del Comune. La morte del fondatore e l'assenza di un discendente legittimato al subentro determina l'estinzione della concessione.
- 7) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti dei familiari che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'Ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

ARTICOLO 54

Rinuncia a concessione di aree libere

- 1) Il concessionario di area per la costruzione di cappella gentilizia sulla quale non siano state erette opere, salvo decadenza, può rinunciare alla stessa a favore del Comune e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso del

prezzo pagato, ma non quello del deposito cauzionale, purché la rinuncia avvenga non oltre i 24 mesi dalla data dell'atto di concessione o della effettiva consegna dell'area.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna

ARTICOLO 55

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

- 1) La rinuncia di concessione può essere richiesta al Comune che ha facoltà di accettarla.
- 2) La rinuncia a concessione di area con parziale o totale costruzione di manufatto è consentita quando il concessionario non intenda portare a termine la costruzione oppure quando il manufatto ancorché interamente costruito è libero da salme o resti mortali o ceneri .
Al rinunciante spetterà un rimborso per la concessione dell'area proporzionalmente agli anni fruiti, comunque in misura non superiore agli 8/10 della somma versata, ed un indennizzo per le opere realizzate da valutarsi col dipendente servizio tecnico comunale.
- 3) Alla rinuncia a concessione di area e manufatto usato, ma liberabile o liberato consegue il rimborso della somma versata per la concessione proporzionalmente agli anni fruiti, comunque in misura non superiore agli 8/10 della somma versata, e l'indennizzo per le opere realizzate che sarà stimato dal dipendente servizio tecnico, tenendo conto del tempo di concessione intercorso, del rimanente e dello stato di manutenzione dell'immobile. Le spese per liberare la tomba restano in capo al concessionario o aventi titolo.
- 4) La rinuncia di sepoltura di famiglia con più titolari deve essere fatta con la adesione delle singole parti.

ARTICOLO 56

Rinuncia alla concessione di sepoltura realizzate dal Comune

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
- 2) La rinuncia alla concessione di sepoltura è ammessa solo quando la stessa non è stata occupata da salma e quando, essendo stata occupata, la salma viene trasferita per una diversa destinazione o per tumulazione nello stesso cimitero, ma in altra sepoltura. La rinuncia dà luogo a rimborso del costo di concessione.
- 3) La rinuncia a concessione di tomba usata, ma liberata da salme, dà luogo al rimborso al concessionario secondo la valutazione dell'Ufficio. Sarà tenuto in considerazione ai fini del rimborso, lo stato di conservazione e della

possibilità del riutilizzo del sacello. Le spese per liberare la tomba restano in capo al concessionario o aventi titolo, salvo diversa pattuizione fra le parti

TITOLO IX

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 57

Revoca

- 1) E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco e verrà concesso agli aventi diritto, l'uso per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di un'equivalente sepoltura, ove possibile, nell'ambito dello stesso cimitero. Rimangono a carico della Amministrazione le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 2) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante i canali istituzionali dell'Ente almeno 6 mesi prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme che avverrà anche in assenza del concessionario
- 3) Le concessioni eccedenti i 99 anni possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma ove si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune (vedasi art.48).

ARTICOLO 58

Decadenza

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salme, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, ovvero nei casi di estumulazione, esumazione o cremazione nei termini assegnati di volta in volta dal servizio cimiteriale;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando allo scadere del termine di 24 mesi, consentito per la realizzazione del manufatto, non si sia provveduto alla costruzione delle opere;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per

morte degli aventi diritto; la tomba è considerata in stato di abbandono per non leggibilità delle iscrizioni obbligatorie (data di nascita, morte, nome e cognome) mancanza di decoro causata da sporcizia erbacce , affaticamento di strutture murarie o lapidee, pericolo di caduta di pezzi di tomba con possibili danni ai frequentatori, e comunque in ogni caso in cui sia inequivoco l'animus di negligenza il sepolcro;

f) quando vi sia inadempienza verso ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

g) quando la famiglia viene ad estinguersi_ovverosia non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura;

h) La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi previsti ai punti e) ed f) è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; a tal proposito saranno avviate accurate indagini tese a verificare l'esistenza di familiari o anche di eredi e di conviventi more uxorio; qualora le ricerche non sortiscano i risultati sperati, sarà attivata la pubblica affissione o ci si avvarrà dei consueti canali di comunicazione istituzionali. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

2) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al dirigente del settore.

3) Pronunciata la decadenza della concessione, il Servizio cimiteriale disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, indi l'Amministrazione disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali, i monumenti, le lastre tombali e gli accessori votivi e le opere nella piena disponibilità del Comune che potrà dare corso a riconcessione nel cui costo, il Comune contemplerà anche le spese sostenute per la procedura di decadenza e nel caso per la perizia tecnica estimativa.

ARTICOLO 59

Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/90 n 285;
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni

e oggetti simili.

- 3) Per mancato subentro di avente titolo al fondatore deceduto, la tomba torna al Comune (vedi sub art. 53).
- 4) Nei casi sub 1, 2 e 3 il Comune procederà ai sensi degli artt.33 e 47. Il loculo/fossa/ tomba, una volta tornati nella disponibilità dell'Ente, saranno concessi nuovamente per successive concessioni/ tumulazioni /inumazioni.

TITOLO X

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

ARTICOLO 60

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.

- 1) I singoli progetti di costruzione sepolture private soggiacciono alle regole edilizie del competente servizio comunale.
Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 2) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di 1,2 loculi per ogni metro quadrato di area concessa, salvo diversa statuizione tecnica.
- 3) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
- 4) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 7) Le variazioni di carattere ornamentale devono essere preventivamente richieste al servizio cimiteriale; sono autorizzate se ritenute consone all'ambiente. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del primo comma.
- 8) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 9) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione che non richiedono autorizzazione in quanto non alterano l'opera in alcuna parte tendendo solo a conservarla è comunque necessario informare del Servizio cimiteriale.

ARTICOLO 61

Introduzione e deposito di materiali

- 1) All'interno dei cimiteri è permessa la circolazione dei veicoli della impresa per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti. nei percorsi e secondo, gli orari prescritti dal Responsabile del competente

- ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario
- 2) E' vietato attivare sull' area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
 - 3) Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
 - 4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, calce, ecc.
 - 5) In occasione della Commemorazione dei Defunti, il servizio cimiteriale detterà le istruzioni di comportamento per l'eventuale introduzione e lo posa in opera di materiali per opera o anche solo di lapidi individuali e per la temporanea rimozione di materiale ingombrante.

TITOLO XI

PRESCRIZIONI

ARTICOLO 62

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento nonché a farlo rispettare a chiunque abbia accesso nei cimiteri ;
- 2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- 3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi. sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da Parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominative di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
- 4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti del presente Regolamento costituisce violazione disciplinare;
- 5) Il personale del cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia in di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta;

ARTICOLO 63

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.

- 1) All'interno del Cimitero principale e degli altri Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "Degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opera di ingegno o per servizi resi alla comunità.
- 2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ARTICOLO 64

Mappa

- 1) Presso l'Ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento costante della posizioni della concessioni e dei concessionari; delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale, nonché lo schedario dei defunti che costituisce l'anagrafe cimiteriale .
Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale;
- 2) La mappa deve contenere le seguenti indicazioni che, nell'insieme, costituiscono il registro giornaliero delle operazioni cimiteriali:
 - a) generalità del defunto o dei defunti,
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme [opzionale];
 - d) le generalità del concessionario o del concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generate cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o al rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione;

TITOLO XII

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 65

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Il precedente regolamento di polizia mortuaria cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente
- 2) Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato all'atto di concessione stesso; per le concessioni perpetue vedasi l'art. 48.
- 3) La concessione è atto in divenire e può essere, nel tempo di vigenza, variata nei contenuti laddove necessità dell'ente impongano situazioni diverse. Le regole di concessioni sono dunque relativizzate alle novelle del regolamento. Sarà comunque tutelata la condizione della salma.

ARTICOLO 66

Cautele

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni) ecc. od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole monumenti ecc.) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2) In caso di contestazione fra il concessionario e i suoi familiari, l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 67

Sepulture private a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio.

- 1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. In tal caso, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, determinerà le procedure e la documentazione e gli altri

elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

- 2) I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
- 3) La Giunta Comunale stabilisce i casi, le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.